



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 06/07/2021

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexiesTUB, in particolare le commissioni accessori e spese contrattuali e di istruttoria per euro 825,50 oltre interessi spese legali e spese di procedura.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce quanto segue:

per effetto della cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente, la stessa incorreva in un'ipotesi di decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ., con contestuale obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto in oggetto, anche per mezzo del T.F.R. ed altre indennità;

visto il mancato incasso delle somme per la chiusura della posizione, la compagnia assicurativa provvedeva a versare in favore dell'intermediario il relativo indennizzo per Euro 5.150,42 e la residua parte del credito vantato veniva passato a perdita;



stante quanto indicato, la richiesta di rimborso avanzata da parte ricorrente non è suscettibile di accoglimento, in quanto non si verifica il presupposto dell'estinzione anticipata di cui all'art. 125 sexies T.u.b., atteso che, nel caso di specie, il rimborso del prestito è stato effettuato dall'ex datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente e della decadenza dal beneficio del termine nella quale è incorso lo stesso ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni Generali di contratto;

parimenti andrà rigettata la richiesta di rimborso per le spese di assistenza difensiva, in quanto priva del benché minimo fondamento, stante il carattere stragiudiziale della controversia.

In conclusione chiede quindi di respingere il ricorso.

Parte ricorrente, con la successiva presentazione delle repliche, precisa che:

non rileva, ai fini dell'applicazione dell'art. 125 sexies T.u.b. che la scelta di estinguere il finanziamento non sia discrezionale, in quanto la ratio del riconoscimento del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito coincide con l'effettiva tutela del consumatore, che non può essere esclusa quando questi perda il lavoro e saldi il debito residuo mediante versamento delle somme già accantonate a titolo di TFR;

in tal senso si richiama la decisione del Collegio di Bologna n. 9617 del 2018.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del



Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, "...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...", in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile "consiste nel



prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...".

Le parti, quindi, potranno "...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...".

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che "...non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale "...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...", e che "...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...". Aggiunge, infine, che "...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...".

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione



generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel febbraio 2020, in corrispondenza della rata n. 42/120, sulla base di conforme conteggio estintivo in atti.

si precisa che emerge dal conteggio estintivo che l’estinzione sia avvenuta tramite:

- versamento del TFR per Euro 4.200,07;
- indennizzo corrisposto dalla compagnia assicurativa per i restanti Euro 5.228,86, come affermato da parte dell’intermediario nelle controdeduzioni e riscontrabile nel conteggio estintivo.

In merito all’estinzione anticipata del prestito avvenuta tramite il versamento del TFR, si precisa che è orientamento costante dei Collegi ritenere che il ricorrente ha anche in questo caso diritto all’equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni. Cfr., ex multis, la decisione n. 9617/18 del Collegio di Bologna (citata anche dalla ricorrente):

“In merito all’estinzione anticipata del prestito avvenuta tramite il versamento del TFR da parte del datore di lavoro (cfr. lettera dell’intermediario del 14 luglio 2017, allegata al ricorso), è orientamento costante dei Collegi ABF ritenere che anche in questo caso il ricorrente ha diritto all’equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni (cfr., ex multis, la decisione n. 3488/2017 del Collegio di Roma: “come da costante giurisprudenza dell’Arbitro, l’art. 125 sexies, co. 1, T.U.B., trova applicazione non solo nel caso in cui il consumatore si avvalga discrezionalmente della facoltà di estinzione anticipata ma anche quando, a seguito della cessazione del rapporto d’impiego, il finanziamento si estingue mediante la corresponsione da parte del datore di lavoro del TFR.”

Per quanto riguarda, invece, l’intervento della compagnia assicurativa in relazione all’importo che residuava a seguito del pagamento a mezzo T.F.R., si precisa che, nel caso di specie, il premio assicurativo risulta essere stato corrisposto direttamente dal finanziatore.

In relazione all’intervento della compagnia assicurativa ai fini dell’estinzione anticipata e al connesso diritto della ricorrente di ottenere il rimborso dei premi non goduti, si richiamano le decisioni 13305 e 13306/18 del Collegio di coordinamento, nelle quali si trovano espressi i seguenti principi di diritto:

“(i) Tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l’assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-sexies TUB e 2033 c.c..

(ii) Nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall’intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest’ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l’assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

(iii) Nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente



finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione.”

Pertanto, il ricorrente avrà diritto alla retrocessione pro quota delle commissioni non godute in relazione al solo rimborso parziale di Euro 4.200,07 avvenuto mediante il versamento del TFR.

Il calcolo di quanto dovuto verrà effettuato considerando il quoziente che si ottiene dividendo l'importo del rimborso anticipato mediante versamento del TFR (Euro 4.200,07) per il debito residuo pari ad Euro 9.428,93 ($4.200,07/9.428,93 * 100 = 44,54\%$).

Il quoziente dello 44,54% verrà applicato all'importo delle commissioni non maturate su un totale di 120 rate iniziali e 78 rate residue.

Alla luce di quanto sopra deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla restituzione della somma di euro 267,00 (cifra arrotondata secondo le nuove disposizioni ABF) come meglio specificato in tabella:

rate complessive	120	rate scadute	42	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo	Quota 44,54%
rate residue	78	TAN	10,80%						
Denominazione	% rapportata al TAN		47,28%						
<i>commissioni accessorie</i>				720,00 €	Up front	340,40 €		340,40 €	151,61 €
<i>spese fisse</i>				550,00 €	Up front	260,03 €		260,03 €	115,82 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Totale								600,43 €	267,43 €

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, in ossequio all'orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 267,00 (duecentosessantasette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 19466 del 02 settembre 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI